

## SINTESI DELLA RELAZIONE DEL PROF. MARIO LIBERTINI

### AL CONVEGNO SU: “LE RETI DI IMPRESA: PROFILI DI DIRITTO NAZIONALE ED EUROPEO”

La relazione del prof. Mario Libertini ha avuto ad oggetto i profili civilistici del «contratto di rete» disciplinato dal legislatore italiano. Premesso che, secondo dati statistici ufficiali, ad oggi sono stati stipulati in Italia 4.318 c.d.r., con 23.352 imprese partecipanti, e che ciò denota un successo piuttosto limitato della nuova figura, il prof. Libertini ha aderito alla tesi secondo cui il contratto di rete non realizza alcuna funzione peculiare che non fosse già prima realizzabile con il contratto di consorzio o con altre forme, anche atipiche, di accordi di collaborazione fra imprese. L'opportunità di ricorrere al contratto di rete è dunque collegata, in pratica, alla fruizione di agevolazioni fiscali (peraltro molto limitate), ad alcune forme di collaborazione nei rapporti di lavoro e alla possibilità di partecipare a gare pubbliche in forme alternative alle A.T.I. e ai consorzi.

Questa, pur limitata, rilevanza autonoma del contratto di rete induce comunque ad interpretare in maniera rigorosa le disposizioni relative ai requisiti del contratto, ma anche a favorire un'applicazione estensiva dello stesso, quando possa realizzarsi la *ratio* della legge (promuovere una cooperazione efficiente fra piccole e medie imprese).

Su questa base, il prof. Libertini ha affermato che la qualificazione imprenditoriale dei partecipanti – richiesta dalla legge - debba essere intesa in senso lato, mediante il richiamo alla nozione europea di “impresa”, riferibile a qualsiasi attività economica, comprese le professioni intellettuali; ha ritenuto anche che possano ammettersi reti miste, in cui alla presenza di “più imprenditori” si affianchi quella di soggetti non imprenditoriali, pubblici o privati.

Passando ai contenuti necessari del contratto di rete, il prof. Libertini ha rilevato che questo deve enunciare la sua causa tipica, cioè gli obiettivi di incremento dell'innovazione e della competitività, individuale e collettiva, dei partecipanti, nonché il programma di attività che la rete intende svolgere. In mancanza di una chiara e veritiera indicazione di questi elementi non potrà aversi un contratto di rete tipico e non potrà quindi applicarsi la relativa disciplina.

La causa concreta del contratto di rete dev'essere poi compatibile con le norme generali sulla concorrenza, e in particolare con le indicazioni contenute nella Comunicazione della Commissione UE del 2011 relativa agli accordi di cooperazione orizzontale fra imprese. In caso di contrasto, la sanzione è drastica, perché non può che essere la nullità del contratto, sancita dall'art. 101, par. 2 del T.F.U.E.

Il prof. Libertini ha poi aderito alla tesi secondo cui il contratto di rete deve essere “aperto” all'ingresso di altre imprese che rispondano a determinati requisiti previsti nello statuto, perché solo in tal modo si realizza la funzione legalmente tipica del contratto, che è quella di promuovere la cooperazione fra piccole e medie imprese al fine di migliorare la competitività complessiva del sistema delle imprese.

Infine, il prof. Libertini ha rilevato la lacunosità della legge in ordine alle modalità di adozione delle decisioni di interesse comune, che sono interamente rimesse all'autonomia statutaria, ed ha accennato ai problemi specifici delle reti-soggetto (costituzione e gestione del fondo comune, rappresentanza); ha osservato che queste dovrebbero costituire, per ragioni di maggiore efficienza gestionale, la figura normale di reti d'imprese, ma – per decisione della Commissione europea – non possono essere destinatarie di aiuti di Stato.